



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 125 del 13/12/2018

Oggetto: presa d'atto sentenza n.7070/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 03.12.2018, relativa al giudizio di appello proposto da C.T.I.-ATI S.p.a. c/ Pisano Giuseppe; autorizzazione al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Antonio Petrozziello.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

che, con ricorso giudiziario ex art. 414 c.p.c. depositato presso la cancelleria del Tribunale di Avellino-sez. lav. in data 30 marzo 2012 e notificato in data 07.11.2012, il sig. Pisano Giuseppe, dipendente della C.T.I.-ATI S.p.a., impugnava il provvedimento disciplinare di 5 giorni di sospensione irrogato nei suoi confronti dal consiglio di disciplina della C.T.I.-ATI S.p.a con decisione del 15.06.2012, chiedendo al Giudice adito di voler dichiarare nullo e comunque illegittimo il provvedimento impugnato, con condanna della società convenuta al pagamento dei giorni di retribuzione non corrisposti;

-che, con delibera 039 del 22.11.2012, veniva conferito all'avv. Giorgio Fontana l'incarico di resistere nel giudizio "de quo";

-che, instauratosi il contraddittorio, il Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, con sentenza n. 390 del 23.04.2014, accoglieva il ricorso presentato da Pisano Giuseppe annullando la sanzione disciplinare impugnata, condannando la C.T.I.-ATI S.p.a. al pagamento delle retribuzioni non erogate in conseguenza della sanzione, compensando le spese di lite per la metà, liquidate nella somma di € 1.346,50, di cui 1.171,00 per compensi ed € 175,50 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

-che, con delibera n. 01.05 del 27.05.2014 veniva affidato all'avv. Giorgio Fontana l'incarico di proporre appello avverso la sentenza n. 390 emessa dal Tribunale di Avellino in data 23.04.2014;

Rilevato:

- che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 7070/2018 del 03.12.2018, ha rigettato l'appello condannando la C.T.I.-ATI Spa al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.250,00, oltre spese generali, Iva e Cap, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Petrozziello dichiaratosi distrattario;

Considerato:

- che, con email acquista al protocollo aziendale in data 11.12.2018 al n. 5885/2018, l'avv. Antonio Petrozziello ha chiesto il pagamento delle spese liquidate in sentenza, come da specifica allegata;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Antonio Petrozziello, delle spese di lite liquidate in € 1.250,00, oltre spese generali, Iva e Cap;

Ravvisata:

-la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- prendere atto della sentenza n. 7070/2018 del 03.12.2018 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dalla C.T.I.-ATI Spa avverso la sentenza n. 390 emessa dal Tribunale di Avellino in data 23.04.2014, condannando, altresì, parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.250,00, oltre spese generali, Iva e Cap, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Petrozziello dichiaratosi distrattario;
- autorizzare, per l'effetto, il pagamento, in favore dell'avv. Antonio Petrozziello, delle spese di lite liquidate in € 1.250,00, oltre spese generali, Iva e Cap;
- mandare agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
- Alberto DeSio -